

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/CGF  
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 062/CGF – RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2012

## I COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 AI TESSERATI, SIGG.RI:**
    - **AMILCARE RIVETTI ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
    - **PIETRO PORRO, ALL'EPOCA DEI FATTI, VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ;**
    - **FLAVIO FOTI, ALL'EPOCA DEI FATTI, CONSIGLIERE DELEGATO CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ;**
  - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1010/73 PF12-13/SP/BLP DEL 30.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)**

La ricorrente ha presentato ricorso avverso le sanzioni indicate in oggetto, ad essa afflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I, Paragrafo III, lettera C, punto 7, Com. Uff. 146/A del 7.5.2012 (Nota n. 1010/73 PF12-13/SP/BLP del 30.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.21/CDN del 25.9.2012), consistente nel non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €600.000,00.

La reclamante ritiene infondate e non condivisibili le motivazioni esplicate nella delibera in oggetto in quanto frutto di erronea interpretazione del dato fattuale e ritenendo altresì di aver adempiuto agli obblighi previsti dalle norme in tema di Licenze Nazionali. A tal proposito dichiara la totale estraneità alla non idoneità dell'originale della fideiussione presentata (accertata falsa da parte degli organi federali) e di aver provveduto nei tempi necessari a depositare la querela nei confronti dell'istituto bancario che l'ha emessa e di aver ottenuto e depositato nuova idonea fideiussione entro i termini previsti dal Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012.

Ritiene pertanto l'accaduto una causa di forza maggiore.

Dichiara infine la totale estraneità degli altri sanzionati al fatto e, in generale, l'erronea attribuzione di responsabilità a loro carico, soprattutto nei confronti dei Signori Porro e Foti, in quanto non è stata dimostrata alcuna responsabilità degli stessi a titolo di dolo o colpa. A tal proposito richiama precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale.

La ricorrente chiede pertanto l'annullamento di tutte le sanzioni inflitte.

La Corte, letto il ricorso nonché esaminato ogni documento ad esso allegato, accertato l'operato della Società ricorrente, ritiene di accogliere parzialmente la richiesta della stessa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como limitatamente alla sanzione comminata ai Sigg.ri Pietro Porro e Flavio Foti che viene annullata. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **4) RICORSO DEL CALCIATORE MIRKO GORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA FROSINONE/NOCERINA DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)**

Il Signor Gori Mirko, calciatore del Frosinone Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, inflitta seguito gara Frosinone/Nocerina disputata in data 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012), per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

Il ricorrente, nel ritenere tale sanzione eccessiva e sproporzionata, descrive una diversa dinamica dei fatti rispetto a quanto riportato nel referto dell'arbitro, considerando, al più, il comportamento del Gori scorretto e non violento, corredando tale tesi con supporti fotografici e video.

Il ricorrente, richiamando infine precedenti decisioni meno severe di questa Corte in relazione a casi analoghi, chiede la riduzione della sanzione di squalifica da 2 a 1 giornata effettiva di gara.

La Corte, esaminato il ricorso ed udite le Parti, considera, come più volte dichiarato, il referto dell'arbitro prova privilegiata e dichiara inoltre inammissibili le prove video e fotografiche.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mirko Gori.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

### **Publicato in Roma il 6 febbraio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete